

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A**

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 5 marzo 2021;
- ritenuta la necessità di modificare il “Regolamento della Divisione Calcio Femminile”;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il “Regolamento della Divisione Calcio Femminile”, secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA L’8 MARZO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **REGOLAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**

### **Art. 1 – La Divisione Calcio Femminile**

1. La Divisione Calcio Femminile (d'ora in avanti Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, e da quattro componenti eletti dall'Assemblea delle società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dal presente regolamento.

### **Art. 2 – Le Società**

1. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina l'attività delle società disputanti le competizioni nazionali di Calcio Femminile, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C..
2. Appartengono alla Divisione le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa, a fronte dell'adempimento a tutti gli obblighi di legge e alle prescrizioni disposte dai competenti Organi Federali.

### **Art. 3 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
  - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo per:
    - 1) l'elezione dei quattro membri del Consiglio Direttivo di propria competenza;
    - 2) l'elezione del delegato assembleare e del delegato assembleare supplente in rappresentanza delle società non professionistiche della Divisione, nell'Assemblea della FIGC e nell'Assemblea della LND;
    - 3) deliberare sulla proposta al Consiglio Federale in materia dei criteri di ripartizione delle risorse audiovisive e/o promopubblicitarie che interessano le competizioni cui partecipano tutte le Società della Divisione;
    - 4) adottare ogni altra decisione che dovesse essergli rimessa dal Consiglio Direttivo. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
  - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a

mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di società che rappresentino i quattro quinti (4/5) dei voti e, in seconda convocazione, con la presenza delle società che rappresentino la maggioranza dei voti.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, il voto delle società di Serie A vale 1,17, il voto delle società di Serie B vale 1.

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta le società che rappresentino almeno due terzi (2/3) dei voti assembleari. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il raggiungimento della maggioranza di voti favorevoli delle società presenti, ad eccezione delle votazioni riguardanti l'elezione di cariche.

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione, quale organo di garanzia elettorale.

9. Le delibere concernenti questioni di esclusiva pertinenza di una categoria, ivi compresa la proposta al Consiglio Federale dei criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi e/o promopubblicitari delle competizioni di esclusiva propria competenza sono assunte in riunioni assembleari riservate alle società appartenenti alla categoria interessata. Si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

10. Ai fini dell'elezione del Delegato assembleare e del Delegato assembleare supplente, partecipano all'Assemblea esclusivamente le società non professionistiche appartenenti alla Divisione Calcio Femminile.

Il Delegato eletto partecipa con diritto di voto all'Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC.

Lo stesso partecipa, altresì, quale Delegato della LND alle Assemblee federali.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 si applicano le norme procedurali previste per l'Assemblea di Divisione.

11. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 4 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 consiglieri: cinque sono eletti dal Consiglio Federale della F.I.G.C. e quattro sono eletti dall'Assemblea delle società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile, di cui tre in rappresentanza delle società di Serie A e uno in rappresentanza delle società di Serie B.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo della Divisione non deve avere alcun rapporto, diretto e/o indiretto, a qualsiasi titolo, con le società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione. La qualifica di componente del Consiglio Direttivo, ivi compresa quella di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale o incarico conferito dalla FIGC. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati oltre al Responsabile della Divisione.
5. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione, valuta le politiche e procedure da seguire in materia di ammissione e organizzazione dei Campionati nazionali femminili, anche minori, e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno cinque componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C.. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.
8. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.
10. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.
11. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza o videoconferenza.

## **Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.
3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.
5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).
7. La revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo può essere disposta dall'Assemblea con il raggiungimento di due terzi (2/3) dei voti favorevoli delle società aventi diritto di voto. Qualora il Presidente e/o i Componenti del Consiglio Direttivo siano stati eletti dal Consiglio Federale la revoca deve essere deliberata dal Consiglio Federale, su proposta dell'Assemblea delle società.

## **Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea delle società di Serie A e Serie B elegge i Consiglieri di propria competenza, nel numero di tre rappresentanti per la Serie A e un rappresentante per la Serie B. In prima votazione ciascuna società potrà esprimere tre preferenze tra i candidati alla carica di Consigliere, di cui due preferenze per i candidati della Serie A e una preferenza per i candidati della Serie B. In caso di ballottaggio, ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. I candidati all'elezione di Consigliere devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La candidatura a Consigliere deve essere presentata da almeno 4 società aventi diritto al voto, mediante comunicazione alla Segreteria della Divisione. Sono eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto della ripartizione numerica tra la rappresentanza della Serie A e della Serie B. In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati non eletti in esito al quale risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto più voti. In caso di ulteriore parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica. Le candidature sono presentate sui moduli appositamente predisposti dalla F.I.G.C..

Le votazioni in sede Assembleare devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea.

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C..

4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) al venir meno dei requisiti previsti all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento; (ii) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società; (iv) al venir meno del requisito di rappresentanza della categoria per la quale si è stati eletti. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o dei nuovi Consiglieri. In caso di decadenza ovvero di dimissioni di uno o più Consiglieri eletti dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza ovvero dal ricevimento delle dimissioni. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

## **Art. 7 – Il Delegato Assembleare**

1. Chiunque intenda ricoprire la carica di Delegato Assembleare ovvero Delegato Assembleare Supplente deve presentare la propria candidatura presso la Segreteria della Divisione, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per la candidatura è necessaria la qualifica di Dirigente di società non professionistica affiliata alla FIGC e associata alla Divisione Calcio Femminile.

La candidatura deve contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dalle norme federali, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto FIGC e alle norme federali; nonché dalla designazione di almeno 4 società non professionistiche appartenenti alla Divisione aventi diritto di voto.

2. In sede Assembleare, le società non professionistiche aventi diritto di voto, possono esprimere al

massimo una preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con minore età anagrafica.

Il secondo in ordine di graduatoria sarà eletto come Delegato Supplente.

3. La perdita della qualifica di Dirigente di società o il mancato inquadramento della società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, ovvero il mutamento dello status della società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Divisione e a seguito di determinazione del Consiglio Federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

### **Art. 8 – Funzionamento delle sedute assembleari**

1. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

2. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

3. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

### **Art. 9 – Uffici di Segreteria amministrativa**

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.